

PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

		1 44	1 11 A A .	
	FClense	Moly On		
17.01.2019	Affari Societari, Corporate Governance e Ufficio di Presidenza	Sostenibilità & QHSE Management	Amministratore Delegato	REVISIONE
DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	Note
		Governance e Ufficio di Presidenza	Governance e Ufficio di Presidenza Management	17.01.2019 Governance e Ufficio di Presidenza Management Amministratore Delegato

Confidenziale

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva dell'Astaldi S.p.A. ed è soggetto a copyright. Il loro utilizzo o riproduzione non autorizzato è strettamente proibito.





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

INDICE

,	1 :	SCOP	D E CAMPO DI APPLICAZIONE	(1)
	2	DOCU	MENTI DI RIFERIMENTO	(1)
;	3	DEFIN	IZIONI	(1)
4	4	COMI	TATO PARTI CORRELATE	<u></u>
	4.1	L Non	AINA DEL COMITATO	<u></u>
	4.2	PRES	SIDI EQUIVALENTI	5
	4.3	CON	VOCAZIONE DEL COMITATO	6
	4.4	Riun	IIONI DEL COMITATO	6
	4.5	INVI	TATI	6
Ę	5 1	VIODA	LITA' OPERATIVE	6
	5.1	. Pro	CEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
	5	.1.1	REGOLE DI PROCEDURA	6
	5	.1.2	PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	7
	5	.1.3	PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE	8
	5.2	OPER	RAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETA CONTROLLATE	9
	5.3	CASI	DI ESCLUSIONE	0
	5.4	ELEN	CO DELLE PARTI CORRELATE	2
	5.5	INFO	RMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	2
	5.6	REVIS	SIONE	3
	5.7	PUBB	SLICAZIONE SUL SITO INTERNET	1
	5.8	ENTR	ATA IN VIGORE	1
6	A	LLEGA	ATI14	1
	ALL	EGAT	O 1. TABELLA ILLUSTRATIVA DI SINTESI	5
	ALL	EGAT	O 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI	
	CON	PARTI	CORRELATE	ò





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura, adottate in attuazione dell'art. 2391-bis del Codice Civile, del regolamento CONSOB in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "Regolamento CONSOB"), delle Comunicazioni Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010, individuano le regole che disciplinano l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Astaldi S.p.A. (di seguito, "Astaldi" ovvero la "Società"), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

Alla presente procedura sono collegate le "Istruzioni Operative per l'applicazione delle Procedure per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate".

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Art. 2391-bis del Codice Civile;
- Regolamento CONSOB in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "Regolamento CONSOB");
- Comunicazioni Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010;
- · Codice Etico di Gruppo;
- Norme UNI EN ISO 9000 "Sistemi di gestione per la qualità: fondamenti e vocabolario"; UNI EN ISO 9001 "Sistemi di gestione per la qualità: requisiti"; UNI EN ISO 9004 "Gestire un'organizzazione per il successo durevole l'approccio della gestione per la qualità";
- Manuale del Sistema di Gestione Integrata dell'ASTALDI

3 DEFINIZIONI

- "Amministratori Indipendenti": gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate del Comitato per la Corporate Governance (d'ora in avanti, Codice di autodisciplina).
- "Amministratori non Correlati": gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
- "Esperti Indipendenti": gli esperti nominati per la redazione dei pareri sulle operazioni rilevanti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 3 del Codice di autodisciplina.
- "Operazioni Ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.
- "Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": operazioni concluse a
 condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

di corrispondente natura, entità e rischio, ivi incluse quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti e quelle praticate a soggetti con cui Astaldi sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

- Operazioni con Parti Correlate": qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- o ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
- "Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate": si intendono le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento CONSOB, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%.
- "Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate": si intendono le operazioni in cui tutti gli <u>indici di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento CONSOB</u>, applicabili a seconda della specifica operazione, non risultino superiori al 5% e che non siano "Operazioni di importo esiguo".
- "Operazioni per il tramite di società controllate": operazioni delle società controllate, italiane o
 estere, preventivamente esaminate o approvate dal Consiglio di Amministrazione o dagli Organi
 Delegati di Astaldi S.p.A.
- "Operazioni di importo esiguo": si intendono le operazioni che non superino la soglia di seguito individuata all'art. 6.1.
- "Parti Correlate":
 - a. le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - o controllano Astaldi;
 - sono controllate da Astaldi;
 - sono sottoposte a comune controllo con Astaldi;
 - detengono una partecipazione in Astaldi tale da poter esercitare un'influenza notevole, secondo la definizione offerta dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, su quest'ultima;
 - o esercitano il controllo su Astaldi congiuntamente con altri soggetti;
 - b. le società collegate ad Astaldi;
 - c. le joint venture cui partecipa Astaldi;
 - d. i dirigenti con responsabilità strategiche1 di Astaldi o della sua controllante;

¹ Secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, i dirigenti con responsabilità strategiche "sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa." Si è ritenuto di includere tra i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti (effettivi) del Collegio Sindacale e i Direttori Generali di Astaldi S.p.A.





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

- e. gli stretti familiari2 dei soggetti di cui ai punti precedenti a) o d);
- f. le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) od (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g. un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di Astaldi o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, sempre che siano istituiti o promossi da Astaldi ovvero questa vi eserciti un'influenza dominante;
- h. i partecipanti a patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF che disciplinino la candidatura alla carica di consiglieri di amministrazione della Società, laddove la lista così presentata sia risultata lista di maggioranza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Società.
- "Comitato Parti Correlate": Comitato istituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010;
- "Comitato Manageriale di Valutazione" Comitato istituito dagli Organi Delegati in quanto soggetti
 preposti all'attuazione delle "Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate" adottate
 da Astaldi -; il Comitato è presieduto dal Direttore Generale Amministrazione e Finanza e composto
 dal Servizio Affari Societari, Corporate Governance e Ufficio di Presidenza di Astaldi e dalla Direzione
 Amministrativa;
- "SASP": Affari Societari, Corporate Governance e Ufficio di Presidenza.

Per le restanti definizioni si rimanda all'Appendice F al Manuale del Sistema di Gestione Integrata.

4 COMITATO PARTI CORRELATE

4.1 Nomina del Comitato

Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei suoi componenti, un comitato (in seguito il "Comitato"), composto da n.3 Amministratori non Esecutivi Indipendenti e "non correlati", per svolgere i compiti di cui ai successivi articoli 4.2. e 4.3.

Il Comitato, nel corso della sua prima riunione, provvede, a maggioranza dei suoi componenti, a nominare un Presidente che coordina i lavori del Comitato medesimo.

Il Comitato può farsi assistere anche da un Segretario il quale cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

4.2 Presidi Equivalenti

Nell'eventualità in cui non vi siano tre Amministratori Indipendenti "non Correlati", le delibere devono essere approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti rimanenti o, in mancanza, di un esperto indipendente.

Nell'accezione definita dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, "si considerano stretti familiari di un soggetto i familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente."





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

4.3 CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente.

L'avviso di convocazione, da inviare a mezzo fax o posta elettronica presso i numeri e gli indirizzi che i membri del Comitato comunicano al momento della loro nomina, dovrà indicare gli estremi degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4.4 RIUNIONI DEL COMITATO

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti in carica.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.

4.5 INVITATI

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, di volta in volta quali invitati dal Comitato, gli Organi Delegati di Astaldi, il Presidente del Collegio Sindacale di Astaldi nonché, con riferimento esclusivo alle decisioni relative all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, il Presidente del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione di Astaldi o altro componente del Comitato medesimo.

Il Comitato può comunque invitare a partecipare ai propri lavori altri soggetti interni alla Società competenti in relazione alla singola operazione in esame, ovvero eventuali Esperti Indipendenti di propria scelta.

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1.1 REGOLE DI PROCEDURA

5.1.1.1 VERIFICA DEL RAPPORTO DI CORRELAZIONE

Prima di porre in essere un'operazione che Astaldi dovrà realizzare direttamente o per il tramite delle sue controllate, la Direzione o il Servizio competente verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate di cui al successivo art. 5.7 e lo comunica al Comitato Manageriale di Valutazione.

5.1.1.2 ATTIVITÀ DEL COMITATO MANAGERIALE DI VALUTAZIONE

Il Comitato Manageriale di Valutazione verifica in via preliminare la natura dell'operazione e ne dà comunicazione agli Organi Delegati per le azioni di competenza.





PO-AST-SASP-002 Rev. 08

Data: 17.01.2019

5.1.2 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza (in seguito le "Operazioni Minori" ovvero l'"Operazione Minore"), conformemente al dettato dell'art. 7 del Regolamento CONSOB:

5.1.2.1 COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- a. la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via alternativa, al Consiglio di Amministrazione o agli Organi Delegati nell'ambito delle attribuzioni a questi ultimi conferite;
- b. qualora rispetto alla singola Operazione Minore uno o più membri del Comitato di cui all'art. 4 non siano "non Correlati", il Consiglio di Amministrazione o gli Organi Delegati, nell'ambito delle competenze riconosciutegli con riferimento all'approvazione dell'operazione ai sensi della precedente lett. a), provvederanno alla loro sostituzione senza indugio e in tempo utile perché il Comitato svolga regolarmente i propri lavori, con efficacia limitata a quella specifica Operazione Minore, nominando ulteriori membri con i requisiti richiesti ovvero, in mancanza, ai sensi dell'art. 4.2 delle presenti procedure;

5.1.2.2 PROCEDURA

In caso di Operazioni di minore rilevanza, gli Organi Delegati informano, per il tramite di SASP, il Presidente del Comitato il quale convoca una riunione del comitato medesimo affinché lo stesso possa esprimere, prima dell'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo, il proprio motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ove l'operazione sia di competenza degli Organi Delegati, prima dell'approvazione da parte di quest'ultimi.

All'atto della convocazione, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla riunione, SASP trasmette la documentazione contenente informazioni adeguate e complete rispetto all'operazione in oggetto al Comitato.

È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

5.1.2.3 PARERE

Esaminata l'Operazione Minore, il Comitato esprime il proprio parere in merito.

Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi delle Procedure, purché le condizioni poste





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione dell'Operazione Minore da parte del Consiglio di Amministrazione se l'operazione è di competenza di quest'ultimo ovvero prima dell'approvazione degli Organi Delegati se riservata alla loro competenza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere fornito dal Comitato, il verbale riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione. Qualora l'operazione rientri nelle competenze degli Organi Delegati, questi ultimi sono tenuti a motivare adeguatamente per iscritto le proprie decisioni.

5.1.2.4 INFORMATIVA

Gli Organi Delegati riferiscono, con cadenza almeno trimestrale, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie infrannuali, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, sull'esecuzione dell'Operazione Minore.

5.1.2.5 INFORMATIVA IN CASO DI ESECUZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE CON PARERE NEGATIVO

In presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 5.1.2.3., fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico, gli Organi Delegati, qualora pongano comunque in essere l'operazione, avvalendosi dei servizi interni competenti, mettono a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II "Informazione Societaria", Capo I, della Delibera CONSOB n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine la Società mette a disposizione del pubblico il parere in oggetto quale allegato al predetto documento informativo trimestrale o pubblica il parere medesimo sul sito internet della Società.

5.1.2.6 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Qualora l'Operazione Minore sia di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo 5.1.2.

5.1.3 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza (in seguito le "Operazioni Maggiori" ovvero l'"Operazione Maggiore"), conformemente al dettato dell'art. 8 del Regolamento CONSOB:

5.1.3.1 COMPOSIZIONE E COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- a. la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via esclusiva, al Consiglio di Amministrazione;
- b. qualora rispetto alla singola Operazione Maggiore, uno o più membri del Comitato non siano "non Correlati", il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione senza indugio e in tempo utile perché il Comitato svolga regolarmente i propri lavori, con efficacia limitata a quella specifica Operazione Maggiore, nominando ulteriori membri con i requisiti richiesti ovvero, in mancanza, ai sensi dell'art. 3.2 delle presenti procedure.





PO-AST-SASP-002 Rev. 08

Data: 17.01.2019

5.1.3.2 PROCEDURA

In caso di Operazioni di Maggiore rilevanza, gli Organi Delegati informano senza indugio, per il tramite di SASP, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato OPC. Prima dell'avvio delle trattative dell'Operazione Maggiore, gli Organi Delegati curano che i componenti del Comitato siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell'istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'Operazione Maggiore. Il Comitato può inoltre richiedere informazioni e formulare osservazioni agli Organi Delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato, anche per il tramite del Segretario, convoca una riunione del Comitato affinché lo stesso possa esprimere il proprio motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

È facoltà del Comitato farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

5.1.3.3 PARERE DEL COMITATO

Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione di Maggiore Rilevanza previo parere favorevole del Comitato.

Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'Operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere.

Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi delle Procedure, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

5.1.3.4 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Qualora l'Operazione Maggiore sia di competenza dell'Assemblea, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo 5.1.3.

5.2 OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

Le operazioni sono le seguenti:

Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi (o gli Organi Delegati di Astaldi, ove la competenza a
esaminare o approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi), provvede, previo motivato
parere non vincolante del Comitato Parti Correlate, alla preventiva valutazione di operazioni con parti
correlate, effettuate per il tramite di società controllate, fatta eccezione per quelle escluse dall'ambito
di applicazione delle presenti procedure.





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

- Il parere del Comitato Parti Correlate esprime la valutazione sull'interesse di Astaldi al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza delle relative condizioni.
- Qualora la correlazione sussista con gli Organi Delegati, ovvero con una loro parte correlata, questi si astengono da qualsivoglia valutazione in ordine al compimento dell'operazione, investendo di tale operazione il Consiglio di Amministrazione di Astaldi.
- Gli Organi Delegati di Astaldi, per il tramite di SASP, provvedono a fornire con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate, informazioni complete e adeguate in merito all'operazione, avendo riguardo alla natura della correlazione, ai principali termini e condizioni dell'operazione, alla tempistica prevista, al procedimento valutativo, alle motivazioni sottostanti l'operazione e ai rischi per Astaldi.
- Qualora uno o più componenti del Comitato Parti Correlate risulti correlato all'operazione oggetto di parere, il Consiglio di Amministrazione o gli Organi Delegati provvederanno alla loro sostituzione in tempo utile, nominando ulteriori membri o, in mancanza, ai sensi del paragrafo 4.2 delle presenti procedure.
- Nell'esercizio dei suoi compiti, il comitato può avvalersi della consulenza di uno o più esperti di propria scelta.
- Non appena rilasciato il parere, questo viene trasmesso, per il tramite di SASP, al Consiglio di Amministrazione o agli Organi Delegati, ove la competenza a esaminare o approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi.
- Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi (o gli Organi Delegati, ove la competenza a esaminare o
 approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi), riceve adeguata informativa in merito
 all'intervenuta esecuzione dell'operazione sulla quale il Comitato abbia espresso la valutazione ai sensi
 del presente articolo.
- Qualora, in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi (o gli Organi Delegati, ove la competenza a esaminare o approvare l'operazione tramite controllata sia di questi ultimi) valuti favorevolmente il compimento dell'operazione, effettuata per il tramite della società controllata, trovano applicazione gli obblighi informativi di cui all'articolo5.1.2.5. delle presenti procedure.

5.3 CASI DI ESCLUSIONE

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento CONSOB, sono escluse dalla disciplina procedurale di cui agli articoli 5.1.2. e 5.1.3:

- Le Operazioni di importo esiguo. Si considerano di importo esiguo le operazioni il cui valore sia pari o inferiore a Euro 250.000.
 - Le operazioni di importo inferiore alla soglia di esiguità, come sopra identificata, e superiori a 100.000 euro sono soggette alla verifica del Comitato Manageriale di Valutazione.
- (i) le delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;





PO-AST-SASP-002 Rev. 08

Data: 17.01.2019

- (ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile;
- (iii) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, le deliberazioni diverse da quelle indicate al punto precedente, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ex art.114-bis TUF e le relative operazioni esecutive;
- fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, le Operazioni con o tra società
 controllate, anche congiuntamente, da Astaldi purché nelle società controllate da Astaldi, controparti
 dell'Operazione, non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre Parti Correlate della
 Società. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno
 o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Astaldi e le società dalla stessa
 controllate;
- fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, le Operazioni con società
 collegate purché nelle società collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati
 come significativi di altre Parti Correlate della Società. Non vengono considerati interessi significativi
 quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con
 responsabilità strategiche tra Astaldi e le società ad essa collegate;
- le Operazioni ordinarie effettuate con qualsiasi parte correlata e che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In particolare, si ritengono ordinarie per la Società tutte le operazioni finalizzate e connesse all'esecuzione di opere pubbliche e private, all'assunzione e alla gestione di opere anche in concessione, all'assunzione, all'esecuzione e alla gestione di attività impiantistiche, allo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza, nonché ogni altra operazione connessa all'attività realizzativa delle opere che costituiscono l'oggetto della prestazione, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - o le Operazioni di assistenza finanziaria (prestazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie, etc.);
 - le Operazioni di assistenza operativa (prestazione di servizi tecnici, amministrativi, legali, noleggio e acquisto di macchinari, distacco di personale, addebito di proprio personale impiegato nella commessa, etc.).

In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, fermi gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 1, Tuf, la Società è comunque tenuta a:





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

(i) comunicare alla Consob, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, da parte dell'organo competente (ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile), la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

- (ii) indicare nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione in esame.
- laddove previsto dallo Statuto e nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le Operazioni effettuate in caso di urgenza, fermo il disposto di cui al successivo art. 8, ove applicabile, a condizione che:
 - (i) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze degli Organi Delegati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
 - (iii) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5.5;
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di operazioni compiute tramite controllate.

5.4 ELENCO DELLE PARTI CORRELATE

La Società predispone e tiene aggiornato un elenco delle Parti Correlate sulla base delle informazioni a disposizione e delle dichiarazioni ricevute.

Tale elenco sarà consultabile anche da parte di tutte le società controllate del Gruppo Astaldi.

5.5 INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Si riportano di seguito le informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate:





PO-AST-SASP-002 Rev. 08

Data: 17.01.2019

- In occasione di Operazioni Maggiori con Parti Correlate da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione di Astaldi, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1 del TUF, in sede di approvazione consiliare dell'operazione, predispone un documento informativo redatto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e attraverso le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione Maggiore con Parti Correlate ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- Il Consiglio di Amministrazione della Società predispone il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Astaldi, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Maggiori con Parti Correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB. In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
- Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza di cui al precedente punto siano compiute da società controllate da Astaldi, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Astaldi ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- Negli stessi termini sopra indicati ai primi tre punti, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti o degli Esperti Indipendenti.
- Nel caso di pareri degli Esperti Indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB.
- La Società provvede inoltre all'inclusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate.

5.6 REVISIONE

Il Consiglio di Amministrazione valuta – con cadenza almeno triennale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alle presenti Procedure, tenendo anche conto di eventuali variazioni legislative e regolamentari, della efficacia dimostrata nella prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari della Società





PO-AST-SASP-002

Rev. 08

Data: 17.01.2019

In applicazione dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, le delibere sulle modifiche alle presenti procedure sono adottate previo parere favorevole del "Comitato parti correlate".

5.7 PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

Le presenti Procedure e le relative modifiche saranno pubblicate sul sito Internet della Società (http://www.astaldi.com) con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento CONSOB, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art.2391-bis del codice civile.

5.8 ENTRATA IN VIGORE

Le Procedure sono entrate in vigore:

- quanto agli obblighi informativi di cui all'art. 7 delle presenti Procedure, a partire dal 1 dicembre 2010;
- quanto agli aspetti procedurali di cui all'art. 4 delle presenti Procedure a partire dal 1 gennaio 2011.

6 ALLEGATI

- Allegato1.Tabella Illustrativa di Sintesi;
- Allegato 2. Istruzioni Operative per la applicazione della Procedura per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.





ALLEGATO 1. TABELLA ILLUSTRATIVA DI SINTESI

PO-AST-SASP-002

Rev. 8

Data: 17.01.2019

ALLEGATO 1. TABELLA ILLUSTRATIVA DI SINTESI

	RILEVANZA DELL'OPERAZIONE	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE O VALORE	SOGLIA	ORGANO O SOGGETTO COMPETENTE A DELIBERARE/AUTORIZZARE/APPROVARE
	Operazioni di	Qualsiasi	Indice Rilevanza controvalore ³	> 5%	
	"Maggiore Rilevanza"		Indice Rilevanza attivo ⁴	> 5%	Consiglio di Amministrazione
			Indice Rilevanza passività ⁵	> 5%	
Procedure Astaldi applicative della	Operazioni di "Minore	0 1 1	Indice Rilevanza controvalore	<5% - > 250.000 euro	Consiglio di Amministrazione o Organi Delegati
disciplina Consob	Rilevanza"	Qualsiasi	Indice Rilevanza attivo	<5% - > 250.000 euro	
uiscipiiia coiisos			Indice Rilevanza passività	<5%- > 250.000 euro	
	Operazioni "Esenti"	Qualsiasi	Importo	< o uguale a 250.000 euro	Comitato Manageriale di Valutazione e Informativa agli Organi Delegati
Istruzioni operative Astaldi		Vendita e/o cessione di cespiti Contratti di service Subappalti Altre tipologie di operazioni Noleggio cespiti		< o uguale 250.000 e > € 100.000 (annui)	Comitato Manageriale di Valutazione e Informativa agli Organi Delegati
		Finanziamenti		> tasso legale	Comitato Manageriale di Valutazione Informativa agli Organi Delegati

⁵ È il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.



PO-AST-SASP-002- rev 8 Pagina 15 di 30

³ È il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

⁴ È il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.



ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON Rev. 08 PARTI CORRELATE

Data: 17.01.2019

ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

INDICE

PREMESSA	. 17
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	. 17
2. DEFINIZIONI	. 17
3. COMITATO MANAGERIALE DI VALUTAZIONE	. 18
4. VERIFICHE IN CAPO ALLE DIREZIONI E SERVIZI DELLA ASTALDI O DELLE SUE CONTROLLATE	. 18
4.1 VERIFICA PRE-CONTRATTUALE	. 18
4.2 OPERAZIONI EFFETTUATE DA ASTALDI O DALLA CONTROLLATA DI ASTALDI CON UNA "PARTE CORRELATA PERSONA GIURIDICA DEL GRUPPO"	. 18
4.3 OPERAZIONI EFFETTUATE DA ASTALDI O DA SOCIETÀ CONTROLLATE DA ASTALDI CON "PARTI CORRELATE PERSONE FISICHE" O "PARTI CORRELATE PERSONE GIURIDICHE NON DEL GRUPPO"	. 19
5. ATTIVITA' DEL COMITATO MANAGERIALE DI VALUTAZIONE	. 20
6. OPERAZIONI INFRAGRUPPO	. 21
7. INTERESSI SIGNIFICATIVI	. 21
8. OPERAZIONI ORDINARIE	21
9. DATABASE	21
9.1 Database "Parti Correlate Persone Giuridiche del Gruppo"	21
9.2 Database "Parti correlate Persone Fisiche" e "Parti correlate Persone Giuridiche NON del Gruppo"	22
10. COMUNICAZIONI A SASP	22
11. ENTRATA IN VIGORE	22
ALLEGATO A	23
ALLEGATO B	26
ALLEGATO C	29





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PO-AST-SASP-002 Rev. 08

Data: 17.01.2019

PREMESSA

Astaldi si è dotata di istruzioni operative di dettaglio (le "Istruzioni") per la concreta applicazione delle Procedure da parte delle Direzioni e Servizi della Astaldi e delle proprie società controllate.

Le presenti Istruzioni valgono come istruzioni impartite da Astaldi alle proprie società controllate ex art. 114, comma 2 del D.Lgs. 58/1998.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Istruzioni si applicano alle operazioni realizzate da Astaldi, anche per il tramite di società controllate, con le proprie parti correlate.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti istruzioni operative, per:

"Operazioni con Parti Correlate" si intende, in particolare, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

"Parti correlate Persone Fisiche": si intendono, ai fini delle presenti Istruzioni, i dirigenti con responsabilità strategiche ⁶ di Astaldi o della sua controllante ed i loro stretti familiari;

"Parti Correlate Persone Giuridiche del Gruppo" si intendono ai fini delle presenti Istruzioni:

- a. le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controllano Astaldi;
 - sono controllate da Astaldi;
 - detengono una partecipazione in Astaldi tale da poter esercitare un'influenza notevole secondo la definizione offerta dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, su quest'ultima;
 - esercitano il controllo su Astaldi congiuntamente con altri soggetti;
- b. le entità collegate ad Astaldi, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone;
- c. le *joint venture entity* cui partecipa Astaldi, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone.

"Parti correlate Persone Giuridiche NON del Gruppo" si intendono ai fini delle presenti istruzioni:

 le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole dalle Parti Correlate Persone Fisiche, ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

⁶ Secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, i dirigenti con responsabilità strategiche "sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa." Si è ritenuto di includere tra i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti (effettivi) del Collegio Sindacale e i Direttori Generali di Astaldi S.p.A.



PO-AST-SASP-002- rev 8



ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Rev. 08

Data: 17.01.2019

- un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di Astaldi o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, sempre che siano istituiti o promossi da Astaldi ovvero questa vi eserciti un'influenza dominante;
- i partecipanti a patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF che disciplinino la candidatura alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, laddove la lista così presentata sia risultata lista di maggioranza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Società.

Non sono considerate parti correlate ai fini delle presenti Istruzioni Operative:

- a. le entità controllate, anche congiuntamente, da una entità collegata ad Astaldi S.p.A. e le entità sulle quali quest'ultima detenga una partecipazione tale da poter esercitare un'influenza notevole;
- le entità che, pur avendo dirigenti con responsabilità strategiche in comune con Astaldi o una sua controllante, non abbiano le caratteristiche sopra indicate.

3. COMITATO MANAGERIALE DI VALUTAZIONE

- 3.1 Gli Organi Delegati, in quanto soggetti preposti all'attuazione delle "Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate" adottate da Astaldi S.p.A., istituiscono un Comitato Manageriale di Valutazione in tema di parti correlate, presieduto dal Direttore Generale Amministrazione e Finanza e composto da SASP e dalla Direzione Amministrativa. Potrà essere di volta in volta richiesta la partecipazione di risorse aziendali competenti della Direzione/Servizio di Astaldi o della controllata.
- 3.2 Il Comitato Manageriale di Valutazione svolge le funzioni di cui al successivo art. 5.

4. VERIFICHE IN CAPO ALLE DIREZIONI E SERVIZI DELLA ASTALDI O DELLE SUE CONTROLLATE

4.1 Verifica Pre-Contrattuale

- 4.1.1. Tutte le Direzioni e Servizi della Astaldi o delle sue controllate, prima della sottoscrizione di contratti con "Persone Giuridiche del Gruppo" procedono ai sensi del successivo art. 4.2. Per verificare se la controparte sia una "Persona Giuridica del Gruppo", le Direzioni e Servizi della Astaldi o delle sue controllate potranno avvalersi della collaborazione della Direzione Amministrativa di Astaldi presso la quale è conservato un apposito database ai sensi del successivo art. 9.1.
- 4.1.2 Tutte le Direzioni e Servizi della Astaldi o delle sue controllate, prima della sottoscrizione di contratti con soggetti terzi, hanno l'obbligo di farsi rilasciare dai medesimi la "Dichiarazione da allegare ai contratti" (Allegato B), che dovrà sempre essere conservata unitamente ai documenti contrattuali. Qualora da tale dichiarazione emerga che il soggetto terzo è una "Parte correlata Persona Fisica" o una "Parte correlata Persona Giuridica NON del Gruppo", le Direzioni e Servizi della Astaldi o delle sue controllate procederanno ai sensi dell'art. 4.3.

SASP aggiornerà i relativi database ai sensi del successivo art. 9.2.

4.2 Operazioni effettuate da Astaldi o dalla Controllata di Astaldi con una "Parte Correlata Persona Giuridica del Gruppo"

4.2.1 Qualora l'operazione sia con una "Parte Correlata Persona Giuridica del Gruppo", e sempre che l'operazione superi gli importi/tassi di cui alla tabella sottostante, ciascuna Direzione o Servizio competente sarà tenuta ad inviare a SASP, all'indirizzo di posta parti.correlate@astaldi.com, le informazioni relative all'Operazione in esame utilizzando il Modello





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PO-AST-SASP-002 Rev. 08

Data: 17.01.2019

"Caratteristiche dell'OPC" (Allegato C). L'informativa contiene notizie adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione ivi incluse le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

Operazioni		Istruzioni operative	
1	Vendita e/o Cessione cespiti	Se Importo ≤ € 100.000: L'operazione, può essere eseguita direttamente dalle Direzioni o Funzioni competenti senza inviare l'informativa a SASP. Se Importo > € 100.000: Invio dell'informativa a SASP.	
2	Noleggio cespiti	Se Importo ≤ € 100.000: L'operazione, può essere eseguita direttamente dalle Direzioni o Funzioni competenti senza inviare l'informativa a SASP. Se Importo > € 100.000: Invio dell'informativa a SASP.	
3	Contratti di service	Se Importo ≤ € 100.000: L'operazione, può essere eseguita direttamente dalle Direzioni o Funzioni competenti senza inviare l'informativa a SASP. Se Importo > € 100.000: Invio dell'informativa a SASP.	
4	Contratti di subappalto	Se Importo ≤ € 100.000: L'operazione, può essere eseguita direttamente dalle Direzioni o Funzioni competenti senza inviare l'informativa a SASP. Se Importo > € 100.000: Invio dell'informativa a SASP	
5	Finanziamenti	Se ≤ tasso legale: L'operazione, può essere eseguita direttamente dalle Direzioni o Funzioni competenti senza inviare l'informativa a SASP. Se > tasso legale: Invio dell'informativa a SASP.	
6	Altre tipologie di operazioni	Per operazioni di natura diversa da quelle sopra indicate se Importo ≤ € 100.000: L'operazione, può essere eseguita direttamente dalle Direzioni o Funzioni competenti senza inviare l'informativa a SASP. Se Importo > € 100.000: Invio dell'informativa a SASP.	

- 4.2.2 Ricevuta la documentazione da parte della Direzione/Servizio della Astaldi o della controllata di Astaldi che di volta in volta sia responsabile dell'Operazione, SASP provvederà a inoltrarla al Comitato Manageriale di Valutazione che potrà così effettuare un'attenta valutazione della medesima Operazione sia al fine di verificare se la stessa rientri nelle normali operazioni di affidamento tipiche della gestione caratteristica di Astaldi e sia effettuata a condizioni di mercato, sia al fine di verificare l'assenza di interessi significativi, come meglio descritti al successivo art.7.
- 4.2.3 Nelle more delle valutazioni da parte del Comitato Manageriale di Valutazione, le Direzioni/Funzioni di Astaldi o della controllata di Astaldi responsabili dell'Operazione si dovranno momentaneamente astenere dal compimento dell'Operazione sino a nuova comunicazione da parte di SASP.
- 4.2.4 Si precisa che, ai fini della verifica degli importi di cui sopra, qualora nel corso di ciascun esercizio si realizzino operazioni della medesima natura con la stessa parte correlata aventi il medesimo oggetto, queste dovranno essere cumulate. Pertanto l'obbligo di informativa a SASP di cui al precedente al 4.2 si avrà a decorrere dalla prima operazione che comporta il superamento degli importi di cui alla tabella.
- 4.2.5 Resta inteso che, con riferimento alle operazioni che non superino gli importi di cui alla tabella, la Direzione/Servizio della Astaldi o della controllata di Astaldi dovrà comunque comunicare a SASP, con cadenza semestrale, il riepilogo di tutte le Operazioni con Parti Correlate compiute nel semestre anteriore e non comunicate ai sensi del presente articolo.
- 4.3 Operazioni effettuate da Astaldi o da società controllate da Astaldi con "Parti Correlate Persone Fisiche" o "Parti Correlate Persone Giuridiche NON del Gruppo"
- 4.3.1 Qualora l'operazione:





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Rev. 08

Data: 17.01.2019

- (i) sia con una "Parte Correlata Persona Giuridica NON del Gruppo" ovvero
- (ii) sia con una "Parte Correlata Persona Fisica";

prima di effettuare l'operazione, qualsiasi sia l'importo della medesima, la Direzione/Servizio della Astaldi o della controllata di Astaldi che di volta in volta sia responsabile dell'Operazione sarà tenuta ad inviare a SASP, all'indirizzo di posta elettronica parti.correlate@astaldi.com, le informazioni relative all'Operazione in esame utilizzando il Modello "Caratteristiche dell'OPC" (Allegato C). L'informativa contiene notizie adeguate in merito alle caratteristiche dell'operazione ivi incluse le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

- 4.3.2 Ricevuta la documentazione da parte della Direzione/Servizio della Astaldi o della controllata di Astaldi che di volta in volta sia responsabile dell'Operazione, SASP provvederà ad inoltrarla al Comitato Manageriale di Valutazione ("Comitato") che procede ai sensi del successivo art. 5. Il Comitato, per il tramite di SASP, può sempre chiedere alle Direzioni o Servizi competenti di Astaldi o della Controllata che ha comunicato l'informativa, ulteriori elementi di dettaglio.
- 4.3.3 Nelle more delle valutazioni da parte del Comitato Manageriale di Valutazione, le Direzioni/Funzioni di Astaldi o della controllata di Astaldi responsabili dell'Operazione si dovranno momentaneamente astenere dal compimento dell'Operazione sino a nuova comunicazione da parte di SASP.

5. ATTIVITA' DEL COMITATO MANAGERIALE DI VALUTAZIONE

- 5.1.1 Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute da SASP alla luce dei precedenti artt. 4.2.2 e 4.3.2, in prima istanza verifica se l'Operazione sia qualificabile come Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza o di Importo Esiguo ai sensi di quanto previsto nelle Procedure. Il coinvolgimento del Comitato non è richiesto ove vi sia stato un diretto coinvolgimento degli Organi Delegati.
- 5.1.2 Il Comitato verifica poi se l'operazione rientra nei casi di esclusione come individuati nelle Procedure; inoltre, il Comitato, con riferimento alle operazioni con una "Parte Correlata Persona Giuridica del Gruppo", dovrà altresì verificare sia se le operazioni stesse rientrino nelle normali attività di affidamento tipiche della gestione caratteristica di Astaldi e siano effettuate a condizioni di mercato, sia l'assenza di interessi significativi, come meglio descritti al successivo art. 7.
- 5.1.3 Qualora, all'esito delle verifiche del Comitato, l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esclusione, SASP ne informa la Direzione/Servizio di Astaldi o della sua controllata responsabile dell'Operazione che potrà pertanto procedere al compimento dell'operazione. La Direzione/Servizio di Astaldi o della sua controllata responsabile dell'Operazione dovrà sempre informare senza indugio SASP del compimento dell'Operazione. Per le Operazioni di Maggiore rilevanza escluse in quanto Ordinarie ai sensi della Procedura si rinvia a quanto previsto all'art. 8. Delle verifiche effettuate viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del Comitato. L'archiviazione dei verbali del Comitato è di competenza di SASP. Il verbale viene tempestivamente trasmesso agli Organi Delegati in quanto soggetti preposti all'attuazione delle "Procedure per la disciplina delle operazioni con parti correlate".
- 5.1.4 A cadenza trimestrale, il Comitato Manageriale di Valutazione invia agli Organi Delegati una scheda riepilogativa che illustra le verifiche effettuate nel corso del trimestre.
- 5.1.5 Qualora, all'esito delle verifiche del Comitato, l'Operazione non rientri nei casi di esclusione, il Comitato dovrà dare apposita informativa agli Organi Delegati per le azioni di competenza in base a quanto previsto dalle Procedure, fornendo a questi, tempestivamente le informazioni ricevute dalla Direzione/Servizio responsabile dell'Operazione.





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PO-AST-SASP-002

Data: 17.01.2019

Rev. 08

6. OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Ai sensi della Procedura (par. 6.5), sono escluse le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente da Astaldi, purché nelle società controparti dell'operazione, non vi siano interessi qualificati come significativi di altre parti correlati della Società. Del pari, ai sensi della Procedura (par. 6.6) sono escluse dalla disciplina procedurale, le operazioni con società collegate, purché non vi siano interessi qualificati come significativi di altre Parti correlate della Società.

7. INTERESSI SIGNIFICATIVI

- 7.1 Sussistono Interessi Significativi qualora la Parte Correlata sia un dirigente con responsabilità strategiche sia di Astaldi che della controllata o collegata e sia beneficiaria di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata.
- 7.2 Si ritengono, di regola, non sussistere interessi significativi laddove l'Operazione con la società controllata o sottoposta a comune controllo abbia ad oggetto l'affidamento di lavori o prestazioni (o il coordinamento di tali lavori) nell'ambito di appalti affidati alla Astaldi, alla controllata di Astaldi o alla collegata ad Astaldi da soggetti terzi (come nel caso di società di progetto, consorzi, o associazioni temporanee di imprese o società consortili ovvero società anche costituite per appalti e progetti specifici anche di legislazione straniera). Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 7.3 Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano comunque esenti dall'applicazione delle Procedure e dagli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia, in quanto qualificate dal Comitato Manageriale di Valutazione come Operazioni con o tra controllate o con collegate, la Direzione Amministrativa indica espressamente nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nei termini indicati dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, le operazioni di maggiore rilevanza che sono state concluse avvalendosi di tale esenzione prevista nelle Procedure.

8. OPERAZIONI ORDINARIE

Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano comunque esenti dall'applicazione delle Procedure e dagli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia, in quanto qualificate dal Comitato Manageriale di Valutazione come Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:

- (i) la Società comunica alla Consob, nei termini previsti dalla normativa in parola, la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni medesime;
- (ii) la Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, indica espressamente che tali operazioni sono state concluse avvalendosi di tale esenzione prevista nelle Procedure.

9. DATABASE

9.1 Database "Parti Correlate Persone Giuridiche del Gruppo"

Presso la Direzione Amministrativa è conservato il database delle "Parti Correlate Persone Giuridiche del Gruppo" redatto sulla base delle informazioni e dei documenti in proprio possesso e/o dalla stessa richiesti e ricevuti o comunque resi disponibili dalle Direzioni di Astaldi, per quanto di rispettiva pertinenza, nonché dalle competenti funzioni delle società del Gruppo Astaldi secondo quanto previsto dalle procedure in essere nell'ambito del Gruppo.





ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 ALLEGATO 2. DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Rev. 08

Data: 17.01.2019

Semestralmente la Direzione Amministrativa verifica l'allineamento delle informazioni contenute nel proprio database con le informazioni in possesso di SASP.

9.2 Database "Parti correlate Persone Fisiche" e "Parti correlate Persone Giuridiche NON del Gruppo"

- 9.2.1 Presso SASP è conservato il database delle "Parti correlate Persone Fisiche" e "Parti correlate Persone Giuridiche NON del Gruppo" redatto sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti o comunque resi disponibili dalle Direzioni di Astaldi, per quanto di rispettiva pertinenza, nonché dalle competenti funzioni delle società del Gruppo Astaldi secondo quanto previsto dalle procedure in essere nell'ambito del Gruppo.
- 9.2.2 Ai fini della predisposizione ed aggiornamento di tale Sezione, SASP potrà richiedere ai "dirigenti con responsabilità strategiche" della Astaldi e della controllante di Astaldi le informazioni necessarie mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato A alle presenti Istruzioni (la "Dichiarazione di Correlazione"). SASP, ricevute dai "dirigenti con responsabilità strategiche" della Astaldi e dal legale della controllante della Astaldi le "Dichiarazioni di correlazione" compilate in tutti i campi richiesti, provvede ad alimentare il database.
- 9.2.3 Il database delle "Parti correlate Persone Fisiche" e "Parti correlate Persone Giuridiche NON del Gruppo" viene inoltre alimentato da SASP sulla base delle informazioni rivenienti dalle verifiche di cui al precedente art. 4.1.2

10. **COMUNICAZIONI A SASP**

Tutte le comunicazioni da trasmettere a SASP ai sensi delle presenti Istruzioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica parti.correlate@astaldi.com.

11. **ENTRATA IN VIGORE**

Le presenti istruzioni operative entrano in vigore dalla pubblicazione sul portale aziendale.





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PO-AST-SASP-002 Rev. 08

Data: 17.01.2019

ALLEGATO A DICHIARAZIONE DI CORRELAZIONE DIRIGENTI STRATEGICI nato/a a il residente in ______ in qualità di di Astaldi S.p.A. A) premesso che ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "Regolamento") il Consiglio di Amministrazione della Astaldi S.p.A. nella riunione del 10 novembre 2010 ha approvato la "Procedura per le operazioni con Parti Correlate" (la "Procedura") che il medesimo dichiara di aver ricevuto, letto e compreso; B) premesso che ai sensi del Regolamento e della Procedura sono considerate parti correlate di Astaldi S.p.A. i dirigenti con responsabilità strategiche di Astaldi S.p.A., gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; C) preso atto delle definizioni di "stretti familiari", di "controllo", di "controllo congiunto" e di "influenza notevole" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero in calce alla presente dichiarazione; DICHIARA: 1) di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti: Società/Ente CF/P.IVA Sede Natura del rapporto 2) che ai fini del Regolamento devono considerarsi stretti familiari:





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON Rev. 08 PARTI CORRELATE

Data: 17.01.2019

Nome e Cognome	Data e Luogo di	nascita CF	Natura del rapporto

- 11			
3) che tali stretti fan	niliari controllano, con	trollano congiuntamente	e, esercitano un'influenza notevole
ovvero detengono co	omunque una quota si	gnificativa, comunque no	on inferiore al 20%, dei diritti di voto
delle sotto elencate	società/enti:		
Società/Ente	CF/P.IVA	Sede	Natura del rapporto
	1		
grazione alle inform	azioni qui fornite.		aldi S.p.A. ogni futura variazion
			o.A. al trattamento dei dati e delle à di cui al Regolamento ed alla
edura.	e fiella presente dici	narazione per le finalità	a di cui ai Regolamento ed alla
edula.			
n fede.			
ata		Firma _	





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PO-AST-SASP-002

Data: 17.01.2019

Rev. 08

DEFINIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Controllo e controllo congiunto

Il <u>controllo</u> è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accodo:
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari rilevanti ai fini delle procedure in oggetto:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Rev. 08

Data: 17.01.2019

ALLEGATO B DICHIARAZIONE DA ALLEGARE AI CONTRATTI Il/La sottoscritto/a			
(se persona fisica)			
Nome e cognome			
nato a			
īl			
codice fiscale			
(se persona giuridica)			
Denominazione sociale			
Sede legale			
Codice fiscale:			
in persona del legale rappresentante			
ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 in tema di autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni			
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci			
ivi indicate, alla luce delle definizioni in calce,			
DICHIARA DI			
□ NON ESSERE			
□ ESSERE			
a) stretto familiare di soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate,			
fiduciari o interposte persone:			
 controllano Astaldi S.p.A.; 			
 sono controllati da Astaldi S.p.A.; 			
 sono sottoposti a comune controllo con Astaldi S.p.A.; 			
 detengono una partecipazione in Astaldi S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole, su 			
quest'ultima;			
 esercitano il controllo su Astaldi S.p.A. congiuntamente con altri soggetti; 			
□ NON ESSERE			
□ ESSERE			
b) stretto familiare di dirigenti con responsabilità strategiche di Astaldi, di cui all'elenco in calce;			
□ NON ESSERE			





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Rev. 08

Data: 17.01.2019

	ESSERE
c) e	entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei dirigenti con
res	ponsabilità strategiche di Astaldi o dei soggetti di cui ai precedenti punti (a) o (b), ovvero in cui tali
sog	getti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al
20%	% dei diritti di voto;
	NON ESSERE
	ESSERE
d) f	iduciario o interposta persona di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti.
In fe	ede.
Data _	Firma

DEFINIZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accodo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non





ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 ALLEGATO 2. DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Rev. 08

Data: 17.01.2019

abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari rilevanti ai fini delle procedure in oggetto:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente

Dirigenti con responsabilità strategiche di Astaldi S.p.A.

Per dirigenti con responsabilità strategiche di Astaldi S.p.A. si intendono i consiglieri di amministrazione, i sindaci e i Direttori Generali della medesima come da elenco di cui all'Allegato 1.

Elenco Dirigenti Strategici Astaldi S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Presidente: Vice-Presidente

Vice-Presidente **Amministratore Delegato**

Consiglieri:

Paolo Astaldi

Michele Valensise

Ernesto Monti Filippo Stinellis

Caterina Astaldi Paolo Cuccia Piero Gnudi Chiara Mancini

Nicoletta Mincato

Collegio Sindacale

Presidente Collegio Sindacale:

Sindaco Effettivo: Sindaco Effettivo: Giovanni Fiori

Anna Rosa Adiutori Lelio Fornabaio

Direttori Generali

Cesare Bernardini Paolo Citterio

Francesco Maria Rotundi





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Rev. 08

Data: 17.01.2019

ALLEGATO C
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA
II/La sottoscritto/a
in qualità di di Astaldi S.p.A. o del
(controllata di Astaldi S.p.A.).
A) premesso che ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dal Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugn 2010 (il "Regolamento") il Consiglio di Amministrazione della Astaldi S.p.A. nella riunione del 10 novembre 2010 ha approvato la "Procedura per le operazioni con Parti Correlate" (la "Procedura") che il medesimi dichiara di aver ricevuto, letto e compreso;
B) premesso che in adempimento alla Procedura, Astaldi ha emesso delle "Istruzioni Operative per l'applicazione delle procedure per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate" (le "Istruzioni") che sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso, con particolare riferimento alle tipologie di Operazioni con Parti Correlate (le "OPC") da sottoporre al Comitato Manageriale di Valutazione ("Comitato");
ICHIARA
di voler sottoporre alla valutazione del Comitato l'OPC le cui caratteristiche sono di seguito dettagliate:
1. Tipologia di Parte Correlata:
☐ Parte Correlata Persona Fisica
□ Parte Correlata Persona Giuridica del Gruppo
□ Parte Correlata Persona Giuridica NON del Gruppo
2. Tipologia di OPC:
□ Vendita e/o Cessione cespiti (di valore eccedente i limiti imposti dalle Istruzioni)
□ Noleggio cespiti (di valore eccedente i limiti imposti dalle Istruzioni)
□ Contratti di service (di valore eccedente i limiti imposti dalle Istruzioni)
☐ Finanziamenti (di valore eccedente i limiti imposti dalle Istruzioni)
□ Altri contratti





ALLEGATO 2. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE PO-AST-SASP-002 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON Rev. 08 PARTI CORRELATE

Data: 17.01.2019

3. Descrizione dell'OPC / oggetto del contratto:
4. Controparti dell'OPC:
5. Dettagli economici dell'OPC:
Importo:
OPC in valuta:
[Nel and differentiamentil Tana Wintercook
[Nel caso di finanziamenti] Tasso d'interesse
Durata del contratto:
Prima stipula: ☐ Rinnovo: ☐ (data di attivazione:)
n caso di preliminare stesura dell'accordo contrattuale, si allega la documentazione seguente:
n applicazione alle Istruzioni, nelle more delle valutazioni aziendali, il sottoscritto dichiara che si aster
momentaneamente dal compimento dell'operazione in oggetto sino a nuova comunicazione da parte
SASP.
n fede.
Data Firma

